



**STUDIO PIZZANO**

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

## **COMPENSAZIONE NEL RAVVEDIMENTO: POSSIBILE SANARE I CREDITI DI IMPOSTA INDEBITAMENTE UTILIZZATI**

*Publicato il 19 Agosto 2025 di Sabatino Pizzano*



La questione della compensazione di crediti fiscali nel ravvedimento operoso ha assunto nuova rilevanza dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 87/2024. I contribuenti che si trovano ad aver utilizzato indebitamente crediti d'imposta in compensazione dispongono ora di un quadro normativo più articolato per regolarizzare la propria posizione, anche se permangono alcune zone grigie interpretative che meritano un approfondimento analitico. La prassi professionale ha evidenziato come questa tematica coinvolga diversi livelli di complessità procedurale, dalla corretta identificazione della tipologia di credito compensato alle modalità tecniche di riversamento, fino alle implicazioni sanzionatorie che ne derivano.

#### Cosa sapere in 1 minuto

- **Nuovo regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024:** sanzioni ridotte al 25% per crediti non spettanti (ex 30%) e 70% per crediti inesistenti.
- **Ravvedimento operoso consentito:** possibile regolarizzare compensazioni indebite con riduzione delle sanzioni fino a 1/9 del minimo edittale.
- **Modalità tecniche differenziate:** crediti agevolativi con codici specifici, crediti ordinari con procedure standard.
- **Compensazione nel riversamento:** ammessa per il ravvedimento operoso, salvo divieti specifici per controlli fiscali.
- **Validità del pagamento:** anche in caso di contestazioni sulla modalità, il debito principale risulta estinto se il credito utilizzato è legittimo.

## Il nuovo regime sanzionatorio: analisi delle modifiche strutturali

<https://www.studiopizzano.it/wp-content/uploads/2025/08/242795.ogg>

Il decreto legislativo 87/2024 ha operato una significativa revisione dell'apparato sanzionatorio relativo alla compensazione indebita di crediti fiscali. Per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, il legislatore ha previsto un regime differenziato che distingue tra crediti non spettanti e crediti inesistenti.

Nel primo caso - quello dei crediti non spettanti - l'art. 13 comma 4-bis del DLgs. 471/97 stabilisce una sanzione del 25%. Si tratta di una riduzione sostanziale rispetto al precedente 30%, che riflette probabilmente un approccio più graduato del legislatore verso condotte considerate meno gravi.

Per i crediti inesistenti, invece, la sanzione rimane più elevata: il 70% secondo il comma 5 del medesimo articolo. Questo livello sanzionatorio può subire un significativo aggravamento quando ricorrono elementi di fraudolenza. Il comma 5-bis prevede infatti un aumento dalla metà al doppio della sanzione base, portando potenzialmente la percentuale fino al 140%.

È opportuno notare come il regime transitorio mantenga in vigore le precedenti disposizioni per le violazioni antecedenti al 31 agosto 2024: 30% per crediti non spettanti e dal 100% al 200% per crediti inesistenti. Questa distinzione temporale richiede particolare attenzione nella valutazione delle singole fattispecie.

## **Profili procedurali del ravvedimento operoso: coordinate operative**

Il ravvedimento operoso per crediti compensati indebitamente segue le coordinate procedurali generali stabilite dal decreto legislativo 472/97. La finestra temporale utile si estende sino alla notifica dell'atto impositivo o dell'avviso bonario, offrendo al contribuente un margine operativo significativo per la regolarizzazione spontanea.

Il meccanismo di riduzione delle sanzioni opera secondo una scala temporale progressiva. La riduzione varia da 1/9 del minimo edittale (quando il ravvedimento avviene entro 90 giorni dalla commissione della violazione) fino a 1/4 del minimo (per ravvedimenti tardivi ma comunque entro i termini di legge). Questa gradualità incentiva la tempestività nell'autoregolizzazione.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-operativi, occorre distinguere tra diverse tipologie di crediti. Nel caso di crediti di natura agevolativa - si pensi ai bonus edilizi o ai crediti per investimenti in ricerca e sviluppo - la prassi suggerisce di utilizzare i codici tributo specifici del credito oggetto di riversamento, calcolando contestualmente gli interessi legali dal momento della compensazione indebita.

Le sanzioni ridotte trovano collocazione nel codice tributo residuale "8911", una soluzione tecnica che ha trovato consolidamento nella prassi applicativa, anche se non sempre esplicitamente prevista dalle circolari ministeriali.

## **Crediti derivanti dal normale funzionamento dell'imposta: casistica specifica**

Una particolare attenzione merita la casistica dei crediti derivanti dal normale meccanismo impositivo. L'esempio paradigmatico è rappresentato dal credito IVA annuale compensato in violazione del limite temporale previsto dall'art. 34 della L. 388/2000.

In questi casi, la compensazione nel ravvedimento operoso deve avvenire utilizzando i codici tributo ordinari, mantenendo la distinzione tra imposta, sanzioni e interessi legali. Questa modalità riflette la natura "fisiologica" del credito, diversamente da quelli agevolativi che hanno carattere straordinario.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in diverse occasioni che la violazione dei limiti temporali per la compensazione del credito IVA non incide sulla esistenza del credito stesso, ma solo sulla legittimità della sua utilizzazione anticipata. Questo orientamento ha implicazioni dirette sulle modalità di calcolo degli interessi e sulla qualificazione della violazione.

## **La compensazione nel riversamento: questioni interpretative**

Una delle questioni più delicate riguarda la possibilità di utilizzare la compensazione per il riversamento di crediti precedentemente compensati indebitamente. Si tratta di una problematica che tocca il cuore del sistema dei pagamenti tributari e che ha generato non poche incertezze interpretative.

L'art. 17 del DLgs. 472/97 stabilisce il principio generale secondo cui il ravvedimento operoso può essere eseguito mediante le ordinarie modalità di pagamento, ivi inclusa la compensazione. Questa disposizione trova conferma nell'art. 1 del DM 31 marzo 2000, che disciplina specificamente le modalità operative del ravvedimento.

La ratio di questa impostazione risiede nella natura sostanzialmente paritaria del ravvedimento rispetto ai pagamenti ordinari. Il contribuente che si ravvede spontaneamente non dovrebbe subire limitazioni nelle modalità di adempimento che non siano giustificate da specifiche esigenze di tutela dell'erario.

Tuttavia, questa interpretazione deve confrontarsi con alcuni divieti specifici introdotti dal legislatore per situazioni particolari.

## Divieti normativi e ambito di applicazione: analisi sistematica

Il sistema normativo prevede infatti alcuni divieti specifici all'utilizzo della compensazione, ma questi operano in ambiti circoscritti. L'art. 38-bis comma 1 lett. d) del DPR 600/73 vieta espressamente il pagamento mediante compensazione delle somme intimate con avviso di recupero del credito di imposta.

Analogo divieto è previsto dall'art. 8 comma 2-bis del DLgs. 218/97 per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza o adesione ai verbali derivanti da avvisi di recupero del credito di imposta. Queste disposizioni riflettono una precisa scelta di policy del legislatore, volta a garantire un effettivo recupero di liquidità per l'erario nei casi di controllo fiscale.

L'evoluzione normativa in materia è significativa. Prima dell'introduzione del DLgs. 13/2024, che ha previsto una disciplina organica degli avvisi di recupero dei crediti di imposta attraverso l'inserimento dell'art. 38-bis nel DPR 600/73, la materia era già regolamentata dall'art. 1 comma 422 della L. 311/2004.

## Interpretazione sistematica e principi applicativi

Un'analisi sistematica delle disposizioni richiamate conduce a una conclusione interpretativa di particolare rilievo: il divieto di compensazione opera esclusivamente nelle fasi successive al controllo fiscale o nell'ambito degli istituti deflativi del contenzioso espressamente indicati dal legislatore.

Questa ricostruzione trova fondamento nel principio secondo cui le limitazioni ai diritti del contribuente devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese analogicamente oltre i casi espressamente previsti. Finché il contribuente agisce in via di autoregolamentazione attraverso il ravvedimento operoso, non sussistono ragioni sistematiche per limitare le ordinarie modalità di pagamento.

L'esperienza applicativa suggerisce che questa interpretazione sia coerente con la finalità incentivante del ravvedimento operoso, che mira a favorire la compliance spontanea del contribuente attraverso la riduzione delle sanzioni e la semplificazione delle procedure.

## Profili di validità del pagamento: scenari controversi

Anche nell'ipotesi in cui gli uffici finanziari dovessero contestare la legittimità della compensazione utilizzata in sede di ravvedimento, permangono solidi argomenti per sostenere la validità sostanziale del pagamento effettuato.

Quando il credito utilizzato in compensazione per riversare il precedente credito compensato indebitamente risulti esistente e legittimamente utilizzabile, il ravvedimento conserva la sua efficacia liberatoria. In questo scenario, l'eventuale illegittimità della modalità di pagamento non dovrebbe inficiare l'adempimento dell'obbligazione tributaria principale.

L'Agenzia delle Entrate potrebbe al limite irrogare la sanzione del 25% prevista per la compensazione di crediti non spettanti, ma il debito principale risulterebbe comunque estinto. Questa ricostruzione trova sostegno nel principio di conservazione degli atti giuridici e nella distinzione tra vizi sostanziali e vizi meramente procedurali.

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA